

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13422 Anno 2018

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udiienza: 11/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXX nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

avverso il decreto del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

lette/sentite le conclusioni del PG

FATTO E DIRITTO

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXX, volto ad ottenere la revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza adottata nei suoi confronti, ed, al tempo stesso, accogliendo il ricorso articolato sul punto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari, elevava la durata di applicazione della suddetta misura di prevenzione ad anni tre.

2. Avverso il provvedimento della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto XXXXXX eccependo la violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 19 e 21, Cost., in quanto, da un lato, la fattispecie di cui all'art. 414, co. 4, c.p., attribuita al proposto, e le condotte da quest' ultimo poste in essere, come valutate dalla corte territoriale, non sono riconducibili alle categorie previste dall'art. 4, lett.

d), d.lgs. n. 159 del 2011; dall'altro, la corte territoriale, nel pronunciarsi sulla pericolosità sociale del proposto, ha omesso di prendere in considerazione la memoria ed il materiale forniti dalla difesa.

3. Con requisitoria depositata il 9.11.2017 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

Al riguardo va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso, come quello in esame, con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580; Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246).

Orbene, la corte di appello di Bari, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive (anche quelle prospettate con la memoria), sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione dell'indicata misura di sicurezza nei confronti del proposto, le cui censure risultano specificamente disattese nel

provvedimento impugnato, con la cui motivazione il ricorrente, in definitiva, non si confronta reiterando acriticamente le medesime censure formulate in appello.

Ed invero la corte territoriale, ha correttamente rilevato come la condotta posta in essere dal proposto, mediante la condivisione e la postazione sul suo profilo "facebook" di una serie di dati, puntualmente descritti ed esaminati dal giudice di appello, lungi dal rappresentare l'esercizio del fondamentale diritto della libertà di manifestazione del pensiero, sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011, sub specie di atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione di reati, con finalità di terrorismo internazionale, risolvendosi essi, complessivamente valutati, in una vera e propria apologia del terrorismo internazionale, nella forma assunta attraverso le attività dell'organizzazione terroristica nota come "ISIS" o "DAESH", di cui egli ha esaltato le gesta, al punto tale da dimostrare di essere pronto a seguirne gli insegnamenti.

Tale condotta consente di qualificare in termini di elevata pericolosità sociale il proposto, come correttamente ritenuto dalla corte di appello, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, in tema di reato di apologia riguardante delitti di terrorismo, previsto dall'art. 414, comma quarto, c.p., il pericolo concreto, derivante dalla condotta dell'agente di consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, può concernere non solo la commissione di specifici atti di terrorismo ma anche la adesione di taluno ad un'associazione terroristica.

Nel caso in esame venne rigettato dalla Suprema Corte il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di apologia di cui all'art. 414, comma quarto, c.p., proprio nella condotta di diffusione su

Internet di un documento che sollecitava l'adesione dei potenziali lettori allo "Stato islamico", esaltandone la natura combattente e la sua diffusione ed espansione, anche con l'uso delle armi.

Tornando all'esame del ricorso dell'Xxxxxxx, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia seguito il percorso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, procedendo ad un preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D. L.gs. 6 settembre 2011, n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, facendo ad esso seguire la "fase prognostica in senso stretto", attraverso la valutazione di elementi concreti ed attuali, nella prospettiva delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (cfr. Cass., sez. I, 14.6.2017, n. 54119, rv. 271543).

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p., con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 2000,00, tenuto conto dei profili di colpa desumibili dalla evidente inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11.12.2017.